

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2587)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1967 (V. Stampato n. 4451)*

**presentato dal Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 dicembre 1967*

Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti al 31 dicembre 1966 per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire due miliardi e 332 milioni per provvedere alla estinzione dei debiti esistenti alla stessa data per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche disposte a favore di infermi disci-

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

netici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

## Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte in bilancio, per i debiti relativi agli infermi poliomielitici in ragione di lire 4.500 milioni nell'esercizio 1967 e di lire 2.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970 e, per i debiti relativi agli infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, in ragione di lire 1.332 milioni nell'esercizio 1967, e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

## Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1967 in 5.832 milioni e per l'esercizio finanziario 1968 in lire 3.000 milioni sarà fronteggiato mediante riduzione delle somme stanziato nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.